



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 63

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 5/DDL del 14 aprile 2026)

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE “EUROPEAN CHEMICAL
REGIONS NETWORK”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 aprile 2026.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE “EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK”

Relazione:

Il 25 ottobre 2018 viene costituita ad Etterbeek, in Belgio, l'associazione denominata “European Chemical Regions Network” (ECRN), rete europea delle regioni chimiche, che riunisce le regioni europee in cui l'industria chimica svolge un ruolo cruciale nello sviluppo economico, nella crescita e nell'occupazione. Facilitando la cooperazione interregionale, lo sviluppo di politiche e la partecipazione a progetti europei, la rete sostiene una forte dimensione regionale nell'agenda della politica chimica dell'Unione europea per creare catene del valore europee moderne e sostenibili.

L'adesione all'Associazione è aperta alle regioni chimiche europee, intese come autorità territoriali regionali situate nel territorio europeo e costituite come persone giuridiche appartenenti a uno dei primi tre livelli della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS). In Italia, tali livelli corrispondono agli ambiti sovraregionali, regionali e provinciali. È inoltre richiesta un'alta concentrazione di imprese attive nell'industria chimica o nel settore della ricerca chimica che intendano contribuire al conseguimento degli scopi statuari dell'associazione.

Ad oggi aderiscono all'associazione 17 regioni europee: Abruzzo, Baviera, Catalogna, Drenthe, Emilia-Romagna, Fiandre, Groninga, Liguria, Limburgo, Lombardia, Mazovia, Piemonte, Sassonia-Anhalt, Olanda Meridionale, Ústecký, Comunità Valenzana e Zelanda e 4 membri affiliati (Cluster “Chimica verde” della Pomerania occidentale, Confapi, hungarian chemical industry association - MAVESZ e Polish chamber of chemical industry - PIPC).

Riconoscendo il valore e la funzione strategica del settore della chimica nell'ambito del sistema produttivo regionale, al fine di favorire e sostenere i processi di trasformazione del settore prodotti e processi sostenibili e l'economia circolare, il presente progetto di legge autorizza la Giunta regionale a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione all'“ECRN”.

L'adesione della Regione all'associazione è finalizzata a:

- contribuire a costituire e rafforzare catene del valore europee, sostenibili e competitive, basate sul settore della chimica;*
- favorire lo scambio di buone pratiche e di competenze nonché il rafforzamento di reti internazionali di collaborazione sui temi del settore, anche per la partecipazione a progetti di ricerca e innovazione europei;*
- favorire il confronto fra regioni e istituzioni dell'Unione europea a supporto del settore chimico regionale.*

La quota associativa, così come stabilito dall'articolo 5.1 dello statuto dell'associazione, è determinata sulla base di due componenti: una fissa e una commisurata a parametri statistici che definiscono il peso relativo del settore della chimica all'interno dell'economia regionale. Ai sensi del suo statuto l'associazione può decidere di modificare la quota associativa.

La quota associativa autorizzata dalla Regione per l'adesione, negli anni 2026, 2027 e 2028 è pari ad un importo annuale massimo di euro 15.000,00.

Il progetto di legge si articola in 5 articoli, di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 definisce le finalità della partecipazione della Regione del Veneto all'associazione, coerentemente a quanto stabilito dalla proposta di statuto dell'associazione medesima.

L'articolo 2 stabilisce le condizioni cui è subordinata la partecipazione della Regione all'associazione.

L'articolo 3 autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione all'associazione, e definisce le condizioni per il permanere del vincolo partecipativo.

Gli articoli 4 e 5 contengono rispettivamente la norma finanziaria e la dichiarazione d'urgenza.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE “EUROPEAN CHEMICAL REGIONS NETWORK”

Art. 1 – Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce il valore strategico del settore della chimica nell'ambito del sistema produttivo regionale sostenendone la trasformazione verso prodotti e processi sostenibili e l'economia circolare, nonché il valore delle reti internazionali di collaborazione sui temi del settore, anche per la partecipazione a progetti di ricerca e innovazione europei.

2. Al fine di contribuire a costituire e rafforzare catene del valore europee, sostenibili e competitive, basate sul settore della chimica, di favorire lo scambio di buone pratiche e di competenze e il confronto fra regioni e istituzioni dell'Unione europea a supporto del settore chimico regionale, la Regione aderisce in qualità di membro associato all'associazione “European Chemical Regions Network” con sede a Etterbeek (Belgio), costituita il 25 ottobre 2018 in conformità alla legge belga, quale associazione senza scopo di lucro che opera in qualità di unico rappresentante regionale dell'industria chimica europea, d'ora in avanti denominata “ECRN”.

Art. 2 - Partecipazione della Regione.

1. La partecipazione della Regione all'associazione “ECRN” è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione “ECRN” non persegua fini di lucro;
- b) che lo statuto associativo sia informato ai principi democratici dello Statuto regionale;
- c) che l'associazione “ECRN” goda di autonomia patrimoniale perfetta.

Art. 3 - Adesione all'associazione.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione all'associazione “ECRN”.

2. Ogni modifica dello statuto dell'associazione “ECRN” deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a versare la quota di iscrizione annuale il cui importo è determinato ai sensi dello statuto dell'associazione e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 15.000,00, per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali e di gestione”, Programma 11 “Altri Servizi Generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 - Partecipazione della Regione.....	3
Art. 3 - Adesione all'associazione.....	3
Art. 4 - Norma finanziaria.....	3
Art. 5 - Entrata in vigore.....	3